

STATUTO COMUNALE



COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d'Oro al Valor Militare

TITOLO I

AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 1

Autonomia

1. La Comunità locale è autonoma.
2. La Comunità è rappresentata dal Comune che ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
- 4.. Il Comune, Medaglia d'Oro al Valor Militare per la Versilia conferita con D.P.R 28 febbraio 1970, promuove iniziative tese a valorizzare il patrimonio morale, politico e storico della guerra di liberazione nazionale e a favorirne la diffusione nella società civile affermando i principi antifascisti di libertà, di democrazia, di solidarietà e di eguaglianza che furono ispiratori della Costituzione repubblicana, nel pieno rifiuto di ogni forma di totalitarismo e di dittatura.
5. Il Comune è, al pari di Regione e Provincia, elemento costitutivo della Repubblica ed espressione politico-istituzionale della collettività locale con potere di generale rappresentanza di tutela e sviluppo degli interessi localizzati nel suo territorio. Il rapporto fra il Comune, la Provincia, la Regione e gli altri Enti si ispira ai principi della sussidiarietà, della collaborazione, della cooperazione e dell'associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali così come loro assegnate o dagli stessi autonomamente determinate.
6. Il Comune ha potestà normativa che esercita nel rispetto della Costituzione delle leggi della Repubblica, nonché di quanto previsto nel seguente Statuto.
7. Il Comune nell'ambito della Unione Europea sostiene l'espressione delle autonomie territoriali nel contesto del processo di unificazione dell'Europa.
8. Il Comune sostiene e promuove le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi alla realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché alla gestione dei servizi. Garantisce, nelle forme dovute, la pubblicità degli atti dell'Amministrazione e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni del volontariato e delle altre associazioni ed in

particolare delle categorie protette e dei portatori di handicap di qualsiasi natura e tipo al fine di garantire la massima fruibilità ed accessibilità di strutture e servizi.

9. Il Comune ostacola l'insediarsi nella Comunità locale e nazionale di organizzazioni occulte associative o riunite a vario titolo le cui finalità, azioni ed obiettivi contrastino con i principi affermati dalla Costituzione e con quelli espressi dal presente Statuto: a tal fine vigila con tutti i mezzi idonei e a disposizione nell'osservanza delle leggi vigenti, potendosi per ciò avvalere delle organizzazioni del volontariato anche allo scopo di eliminare le infiltrazioni criminose ed organizzative nel tessuto sociale che attentino all'incolumità o all'integrità pubblica o che si rivelino pericolose per la stessa .

10. Il Comune favorisce la libera circolazione e lo scambio, con le altre realtà territoriali, sociali ed economiche nel rispetto dei principi statutari. Si impegna, sia in sede territoriale sia in sede nazionale, a vanificare le potenziali cause di squilibri sociali e di discriminazioni razziali, culturali, religiose, di ceto, economiche o d'altro tipo. Favorisce, altresì, l'affermazione dei principi di solidarietà, comprensione, fraternità, pace, fra le persone ed i popoli.

11. L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della assoluta separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi e quello di economicità dell'azione amministrativa.

12. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, purché non in contrasto con le norme statutarie, e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

13. Il Comune promuove e attua un assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti sociali, degli impianti industriali, turistici, commerciali e agro-turistici. Il Comune attua iniziative per la valorizzazione dei centri storici.

14. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato locale, del commercio, dell'agricoltura, del turismo in ogni forma: adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi. Si impegna a valorizzare tutte le potenzialità presenti nel territorio comunale. Assicura la presenza equilibrata dell'industria .

15. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo degli strumenti di programmazione. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, della Unione dei Comuni Alta Versilia e del Parco Naturale delle Alpi Apuane, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio e su scala comprensoriale. Il Comune si impegna a promuovere la programmazione a livello sovracomunale.

16. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi.

Il Comune di Stazzema ripudia la guerra come strumento di risoluzione per le controversie tra i popoli, condanna ogni forma di violenza e di sopraffazione e si impegna a tutelare e tramandare i valori di libertà e di democrazia affermatesi attraverso la Resistenza, promuovendo iniziative tese a valorizzare il patrimonio morale, politico e storico della Guerra di Liberazione Nazionale e favorirne la diffusione nella società civile affermando i principi antifascisti che furono ispiratori della Costituzione Repubblicana.

Opera per stabilire forme e canali di cooperazione e di scambi con enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee ed internazionali ed individua nel Parco Nazionale della Pace il fulcro di tali iniziative. Dalla memoria dolorosa della strage di Sant'Anna di Stazzema del 12 agosto 1944, dai dolorosi fatti delle Mulina e di Farnocchia, il Comune con la collaborazione del Parco Nazionale della Pace, trae ulteriore spinta per contribuire alla costruzione di un mondo in cui al primo posto sia sempre il rispetto dell'individuo e della persona, e la diversità, la multiculturalità in tutte le sue

accezioni siano valori e non motivi di scontro e conflitto. A tal fine promuove forme di unione di amicizia con Enti che promuovano gli stessi valori di cui il Parco Nazionale della pace è portatore.

Promuove la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini.

L'attiva partecipazione alla corretta gestione, tutela e valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali, nonché, delle riserve naturali interessanti il proprio territorio.

Il riconoscimento e la conseguente utilizzazione, riservata ai soggetti titolari del diritto, delle terre civiche, con lo scopo di migliorare le condizioni socioeconomiche delle popolazioni residenti.

La valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali.

La tutela e protezione delle risorse naturali presenti nel territorio comunale.

L'esercizio in associazione con i Comuni della Versilia, prioritariamente attraverso l'Unione dei Comuni della Versilia, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, come stabiliti dallo Statuto, al fine di raggiungere una maggiore efficienza organizzativa, economica, ed di utilità sociale degli stessi.

La promozione di forme di "unione" con i Comuni della Versilia, per l'esercizio congiunto di funzioni e servizi propri.

Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni riconosciute di volontariato, locali e nazionali .

Il Comune assume tutte le iniziative necessarie per consentire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e si adopera perché sia garantito il diritto allo studio e la formazione professionale e culturale dei giovani.

Il Comune tutela la garanzia nell'ambito delle sue competenze al diritto alla salute attraverso la predisposizione di strumenti idonei a renderlo effettivo e a favorire un'efficace prevenzione. Assicura la tutela della maternità e dell'infanzia, nonché la sicurezza dell'ambiente e dell'igienicità del posto di lavoro.

Il Comune favorisce e tutela la famiglia, ne protegge i diritti e la sostiene nello svolgimento dei propri compiti.

Il Comune favorisce iniziative che consentano ai bambini di vivere e utilizzare il territorio in tutti i suoi aspetti, sollecitando il loro apporto all'inquadramento e alla soluzione dei problemi.

Favorisce l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli inabili e portatori di handicap, ai tossicodipendenti, anche favorendo e sostenendo le associazioni di volontariato riconosciute.

Favorisce il superamento delle discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi; la determinazione, anche con specifiche azioni positive, di condizioni di pari opportunità nel lavoro; la promozione di tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale.

Il Comune promuove, favorisce ed incoraggia la partecipazione delle donne e la loro presenza negli organi collegiali al fine di attuare condizioni di pari opportunità nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nelle responsabilità di gestione dei pubblici servizi secondo quanto stabilito dall'art. 51 della Costituzione Repubblicana che sancisce la parità di accesso alle cariche per entrambi i sessi e la rimozione degli ostacoli che la impediscono.

Il Comune si adopera altresì affinché ciascuno dei due sessi sia adeguatamente rappresentato nella nomina dei componenti la Giunta, nella composizione delle Commissioni consiliari e degli altri organi collegiali del Comune, nelle designazioni e rappresentanze del Comune nelle istituzioni, aziende ed enti da esso dipendenti.

Il Comune è altresì impegnato a creare condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale e lavorativa in tutti i suoi aspetti.

Il Comune incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di auto gestione fra lavoratori dipendenti e/o autonomi.

Favorisce la promozione e la salvaguardia dell'occupazione; attua politiche tese alla creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto giovanile, nel rispetto dei principi statutari; garantisce il mantenimento delle attività lavorative "storiche" e tradizionali, in particolare del marmo, delle pietre, del turismo in

tutte le sue forme, dell'agricoltura e artigianato nelle quali le varie frazioni che contribuiscono a costituire nell'insieme la Comunità Locale, si riconoscono e si sono fondate.

Partecipa alle iniziative internazionali e sviluppa rapporti con le comunità locali di altre Nazioni per scopi di conoscenza, di democrazia, di pace e di cooperazione, in conformità alla legislazione Nazionale e alla Carta delle Nazioni Unite e collabora con le associazioni e gli Enti riconosciuti dall'Organizzazioni delle Nazioni Unite .

Favorisce lo sviluppo del patrimonio culturale e storico della Comunità e garantisce il sostegno alle iniziative culturali ed il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico e naturale esistente.

Incoraggia l'attività sportiva e del tempo libero, nella forma dilettantistica e popolare con il sostegno ad enti, organismi ed associazioni locali e sovracomunali operanti nell'ambito del territorio comunale .

Stimola l'affratellamento tra i popoli, agevolando le iniziative tese alla conoscenza reciproca della storia, della cultura e dell'economia delle diverse popolazioni italiane e straniere e alla instaurazione di rapporti con esse anche mediante associazioni di gemellaggio. Poiché è volta ai fini suddetti riconosce la validità ed auspica lo sviluppo di quella già in atto con le Comunità del Sannio Beneventano (Campolattaro, Circello, Colle Sannita, Morcone, Pontelandolfo, Santa Croce del Sannio, Sassinoro) legate a noi da radici storiche risalenti alla deportazione dei Liguri Apuani in quel territorio, avvenuta nel 180 a.C.

Riconosce quali Enti di interesse collettivo le Comunità di antico diritto che amministrano i così detti "Beni Comuni o Sociali" frazionali, ne approva i loro statuti ove questi assicurino una fruizione collettiva frazionale dei beni stessi e le indica quali gestori delle terre ad essi attribuite in virtù di atti riconosciuti legittimi; promuove la collaborazione tra questi con spirito di comunità e ne favorisce il conferimento dei terreni nel Consorzio Forestale.

Il Comune ha un proprio patrimonio che, nei limiti delle risorse disponibili, tutela e valorizza.

Art. 2

Tutela e valorizzazione dell'acqua

L'Acqua è una fonte insostituibile di vita, deve essere considerata un Bene Comune Pubblico patrimonio dell'umanità e di tutti gli altri organismi viventi della biosfera.

L'Acqua è un bene finito, indispensabile per gli esseri viventi e come tale, sia che essa sia superficiale che sotterranea, non è e non può essere utilizzata come una merce.

Qualsiasi uso dell'Acqua è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro. L'utilizzo dell'Acqua deve rispettare il principio del risparmio al fine di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, la fauna e la flora, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.

Il Comune di Stazzema conforma la propria azione amministrativa a tali principi e si impegna ad utilizzare, tutelare, proteggere, sensibilizzare e promuovere l'Acqua Come Bene Comune pubblico.

Il Comune di Stazzema si impegna ad adottare forme di democrazia partecipativa dei cittadini sulle scelte inerenti l'Acqua. Le decisioni fondamentali dovranno prima passare attraverso una discussione consapevole nelle sedi istituzionali e politiche del territorio.

Il Comune di Stazzema si impegna a promuovere in ogni sede istituzionale e non, nonché negli istituti scolastici i valori sinora descritti ed in special modo il concetto che l'Acqua è un Bene Comune Pubblico appartenente all'umanità e a tutte le specie viventi.

Il Comune di Stazzema riconosce l'Acqua come strumento di pace e si impegna ad attivare iniziative che condannino l'uso dell'Acqua per fini politici o militari e come strumento di oppressione, esclusione, ricatto. Si impegna, inoltre a garantire la sicurezza dell'accesso all'Acqua nella qualità e quantità necessarie ad una dignitosa qualità della vita di tutti i membri della comunità locale, in solidarietà con le altre comunità e con le generazioni future.

Il Comune di Stazzema si impegna a valorizzare le sorgenti e i siti caratterizzati dalla presenza dell'acqua facendone un elemento caratterizzante.

Art. 3
Sede, Territorio, Stemma e Gonfalone

1. La sede legale del Comune di Stazzema è ubicata nella frazione di Arni, mentre la sede amministrativa è ubicata nella frazione di Pontestazzemese all'interno del Palazzo Municipale posto in piazza Europa dove trovano collocazione gli uffici comunali.
2. In casi specifici o eccezionali gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse da quella legale di cui al punto 1, ed anche al di fuori del territorio comunale per comprovati motivi di necessità in ragione degli argomenti trattati, purché alla nuova sede di riunione sia data adeguata e tempestiva pubblicità
3. Il territorio del Comune su cui è insediata la Comunità di Stazzema ha un'estensione di kmq. 80.72 e comprende le seguenti frazioni e nuclei:
Frazioni: Arni, Cardoso, Farnocchia, Gallena, La Culla, Levigliani, Mulina, Palagnana, Pomezzana, Pontestazzemese, Pruno, Retignano, Ruosina, Terrinca, S. Anna, Stazzema, Volegno;
Nuclei: Col di Favilla, Campanice e Puntato.
4. Sono individuati e se possibile costituiti uffici e sedi distaccati presso le frazioni del Comune di Stazzema.
5. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone.
6. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune, nel rispetto dei principi statutari del Comune di Stazzema.

Art. 4
Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri che esercita nell'ambito dei principi e dei limiti della Costituzione, delle Leggi e dello Statuto.
2. Il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali le funzioni che sono allo stesso attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.
3. Le funzioni fondamentali del Comune sono definite dalle leggi dello Stato nel rispetto dell'art. 117, comma 2 lettera p) della Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 5
Funzioni del Comune nel settore della sanità

1. Il Comune esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale che, comunque, non siano in contrasto con la legislazione nazionale o regionale vigente e rispettino quanto previsto dal presente Statuto.
2. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; adotta idonei strumenti *anche in forma associata* per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
3. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con specifico riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e invalidi.
4. Al fine di conseguire il coordinamento degli interventi attuati a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Comune provvede ad affidare, ai fini di una gestione unitaria, le funzioni previste dalla vigente legislazione alle strutture dei servizi sociali assegnati alla competente Azienda Sanitaria.

5. Il Comune promuove l'inserimento delle persone svantaggiate nella società ed elabora politiche puntuali per attrezzare il territorio al fine di assicurare il superamento e l'eliminazione di ogni barriera di carattere tecnico e/o culturale.

6. Nello svolgimento attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

7. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività sanitarie nei casi in cui queste non vengano, dai soggetti preposti o delegati, assicurate funzionalmente od omesse, il Comune svolge funzioni sostitutive, con l'unico scopo di assicurare, per il tempo occorrente, la continuità del servizio, al fine di garantire l'integrità psico-fisica dei cittadini. Per il perseguimento degli scopi, di cui sopra, il Sindaco nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, con i poteri riservatigli dall'ordinanza, così come previsti dall'art. 9 dello statuto, può ordinare alle strutture sanitarie pubbliche locali o a quelle che per la loro organizzazione possano assolvere agli scopi da raggiungere, l'effettuazione delle prestazioni sanitarie rese necessarie.

8. Per le spese che il Comune ha sostenuto nella realizzazione delle attività non svolte dai soggetti proposti o delegati, ha diritto di rivalersi nei confronti di quest'ultimi. Il diritto di rivalsa può essere attuato anche a mezzo di compensazione con somme di cui il Comune risulti debitore.

Art. 6

Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle normative vigenti.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva e svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari da questa regolati.
3. Le funzioni relative al presente articolo sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.

Art. 7

Albo pretorio ed informazione

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità della massima conoscibilità e trasparenza e dell'accesso civico, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Comune, nel pieno rispetto delle normative vigenti, istituisce l'albo pretorio on line disciplinato da apposito regolamento, in sostituzione di quello cartaceo e comunque favorisce forme di partecipazione on line degli utenti.
3. Forme di pubblicazione complementari, per una maggiore conoscenza degli atti di cui al punto 2, possono essere individuate anche nelle sedi pubbliche frazionali.
4. Il Comune riconosce alle formazioni sociali e ai cittadini il diritto ad un'informazione completa ed imparziale sulle sue attività come premessa per una effettiva partecipazione e promuove forme di partecipazione alle scelte di indirizzo politico.
5. Il sito istituzionale del Comune si conforma ai principi della trasparenza e della massima accessibilità

TITOLO II

SETTORI ORGANICI D'INTERVENTO

Art.8

Assetto – Uso e tutela del territorio

1. Il Comune determina, per quanto di competenza, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale per realizzare un armonico sviluppo del territorio

anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di fattori di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell'aria. Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e

delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti produttivi, commerciali e turistici. Attua il controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica e vigila sull'amministrazione dei beni demaniali e di uso civico.

2. Il Comune organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi idoneo alle esigenze della collettività e garantisce il superamento delle barriere architettoniche. Promuove e/o attua un servizio di trasporto pubblico idoneo ad assicurare un uso della città compatibile con la conservazione della sua storica struttura e configurazione urbanistica e del suo patrimonio architettonico e con le esigenze di salubrità e di quiete della popolazione. Promuove e coordina, anche d'intesa con altri Enti, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

3. Tenuto conto della vastità del territorio a prevalente carattere boschivo il Comune di Stazzema valorizza il territorio comunale mediante la partecipazione diretta o indiretta al Consorzio Forestale e la promozione delle energie rinnovabili.

Promuove tutte le politiche rivolte al recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di garantire il presidio dell'uomo e ridurre il fenomeno dell'abbandono.

4. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, turistici, commerciali, produttivi in genere e dei trasporti secondo il criterio dell'intermodalità.

5. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dagli strumenti urbanistici.

6. Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

7. Attua iniziative in special modo per la tutela e la valorizzazione del territorio e del patrimonio storico-architettonico, e per la prevenzione e il risanamento delle fonti inquinanti.

Art.9

Utilizzazione ed economia delle risorse

1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare l'utilizzazione economica delle risorse della comunità locale. Regolamenta e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore, anche tenendo conto delle particolari esigenze delle varie zone. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.

2. Il Comune salvaguarda le attività produttive tipiche locali, promuove lo sviluppo delle attività turistiche, favorendo tutte quelle iniziative ad esse collegate tese a migliorare l'immagine della sua zona montana; incentiva lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico ed espressione delle tradizioni e dei costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro; favorisce l'istituzione di scuole e corsi di formazione professionale ed attività didattiche e specifiche al fine dell'inserimento più consapevole dei giovani nelle attività produttive; disciplina lo sviluppo delle varie attività assicurando, sempre e comunque, la tutela dell'ambiente e dei valori paesistici e naturalistici del territorio. Il Comune promuove la valorizzazione dei prodotti tipici anche attraverso la denominazione comunale d'origine, garantendo produzioni di pregio per la valorizzazione del territorio e delle sue attività.

3. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

4. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio e su scala comprensoriale.

5. Il Comune si impegna a promuovere la programmazione a livello sovracomunale a partire dagli ambiti individuati dalla Regione Toscana

Art.10

Servizi alla persona e alla Comunità

1. Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti od a pagamento e partecipazioni economiche dirette ed indirette. Promuove e tutela, per quanto di competenza, i rapporti etico-sociali nell'ambito di quanto previsto dal titolo II° della Costituzione. Assicura in particolare servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli invalidi, ai portatori di particolari bisogni, in vista del superamento del disagio sociale e dell'emarginazione. Assicura i servizi assistenziali con la partecipazione delle Associazioni di volontariato.

2. Per gli interventi previsti per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili, il Comune provvede, sulla base di una programmazione pluriennale, al necessario coordinamento, sia con gli organismi di partecipazione previsti dal presente Statuto, sia con gli enti, associazioni ed organi operanti nei seguenti settori: sociale, sanitario, educativo e tempo libero. Tale coordinamento di norma si svolge mediante conferenza di servizi ed accordi di programma.

3. Il Comune concorre ad assicurare servizi che rendano effettivo l'esercizio dei diritti riconosciuti, in particolare, per quanto riguarda la casa, la promozione culturale, i trasporti, le attività sportive e ricreative, l'impiego del tempo libero ed il turismo sociale. Concorre ad assicurare la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione e del controllo, nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati. Assicura un piano di protezione civile in attuazione della legge.

TITOLO III

ORGANI ISTITUZIONALI

Art.11

Organi

1. Sono organi di governo del Comune : il Sindaco, il Consiglio e la Giunta

2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto, secondo le modalità stabilite dalla legge.

3. I membri della Giunta sono nominati direttamente dal Sindaco.

Articolo 12

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. Il regolamento del Consiglio stabilisce le procedure in sede di approvazione del bilancio di previsione per assegnare al Consiglio stesso e ai Gruppi consiliari, regolarmente costituiti, servizi, risorse e attrezzature, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Comune.

2. Spettano al Consiglio comunale tutte le competenze stabilite dalla legge sia statale che regionale.

3. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo sulle scelte fondamentali dell'Ente ed esercita il controllo politico-amministrativo.
4. E' composto dal Sindaco e da un numero di consiglieri previsto dalla legge vigente.

Art.13

Pubblicità delle spese elettorali

Il deposito delle liste e delle candidature a Sindaco deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati a Sindaco intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del Comune. Allo stesso modo deve, altresì, essere reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati a Sindaco e delle liste. Le operazioni di controllo sono demandate al Presidente, che dovrà relazionare al Consiglio entro i successivi novanta giorni.

Art.14

Insedimento del Consiglio

1. Nel corso della seduta di insediamento, convocata dal Sindaco neo-eletto e presieduta dal consigliere anziano, il Consiglio procede agli adempimenti previsti dalla legge.
2. La comunicazione del Sindaco, relativa alla nomina della Giunta Comunale, deve essere depositata agli atti del Consiglio almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza.

Art. 15

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 45 giorni, decorrenti dalla data dell'insediamento del Consiglio, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di apposite osservazioni.
3. Con cadenza annuale, al 30 giugno di ogni anno, il Consiglio provvede, in adunanza ordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare una relazione finale sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previa discussione sul grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art.16

Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Le competenze e le attribuzioni fissate dalla legge non possono essere delegate ad altri organi.

3. Per l'approvazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle modifiche da apportare allo stesso è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, Sindaco compreso.

Art.17 Adunanze

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e d'urgenza.
2. Il Consiglio è convocato in adunanza d'urgenza nei casi previsti dal regolamento.
3. In occasione delle adunanze consiliari e per la loro intera durata sono esposte all'esterno dell'edificio, ove le stesse si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

Art.18 Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale, nel suo seno con voto palese, nel corso della prima seduta successiva alle elezioni amministrative, dopo la convalida degli eletti. In caso di vacanza della carica, verificatasi nel corso del mandato, è eletto nella prima seduta successiva al verificarsi della vacanza medesima.
2. Risulta eletto colui che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, Sindaco compreso.
3. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente *qualora eletto*, ed in caso di assenza o impedimento di questi, dal Consigliere anziano.
4. E' Consigliere anziano il Consigliere che ha conseguito la maggiore cifra individuale, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.
5. La carica di Presidente è incompatibile con quella di capogruppo consiliare e di componente delle Commissioni consiliari permanenti.
6. Successivamente alla nomina del Presidente, può essere eletto *con le medesime modalità con cui si elegge il presidente*, un Vice Presidente il quale ha funzione vicaria del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o limitatamente alle ipotesi di vacanza della carica fino all'insediamento del nuovo Presidente.
7. In conformità alle funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dal Regolamento, il Presidente:
 - a) rappresenta il Consiglio Comunale
 - b) convoca il Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno d'intesa con la conferenza dei Capigruppo e nel rispetto dei diritti del Sindaco e dei consiglieri, presiede le adunanze;
 - c) dirige i lavori del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dell'organo;
 - d) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri;
 - e) cura la costituzione e vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari;
 - f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.
 - g) insedia le Commissioni consiliari e ne coordina l'attività;

Art. 19 Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno un numero massimo di due commissioni permanenti. Il Consiglio può istituire Commissioni temporanee o speciali. Inoltre, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine su tematiche di estrema gravità che riguardano il territorio comunale o che possono avere gravi conseguenze sui

servizi minimi indispensabili del Comune, la presidenza delle quali è riservata a consiglieri appartenenti ai gruppi dell'opposizione.

2. Il Regolamento disciplina le materie di competenza, il funzionamento, il loro numero e la loro composizione. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega, limitatamente alle funzioni di indagine, consultazione o istruttorie che non comportino deliberazioni da parte delle commissioni.

Art.20 Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Ogni Consigliere ha diritto di iniziativa e può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni. Il Sindaco e gli Assessori devono rispondere nei modi stabiliti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale alle interrogazioni e alle altre istanze di sindacato ispettivo dei Consiglieri entro trenta giorni dalla data di assunzione delle medesime al protocollo del Comune.

3. Ogni Consigliere ha diritto, per l'esercizio delle proprie funzioni, di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti del Comune e degli atti preparatori in essi richiamati.

4. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. E' tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

5. Ai singoli Consiglieri ed ai Gruppi consiliari deve essere assicurata da parte della Presidenza del Consiglio una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo.

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio tramite il Presidente, sono assunte immediatamente al protocollo generale nell'ordine di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

7. I consiglieri comunali che non intervengono per tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con atto scritto, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio delibera, in merito, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

8. Il regolamento introduce regole idonee ad assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; prevede, inoltre, le modalità con le quali sono presentate le interpellanze, le interrogazioni, le mozioni e le raccomandazioni, nonché le forme delle risposte da parte del Sindaco o dell'Assessore Delegato. La risposta è, in ogni caso, fornita nei trenta giorni successivi alla data della presentazione.

Art.21 Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

3. Ai consiglieri è vietato ricoprire incarichi di tipo professionale e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza da parte del comune, comunque nel rispetto delle normative di tempo in tempo vigenti in materia

4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della richiesta, all'inizio ed alla fine del mandato, il patrimonio ed il reddito posseduto. Analogo adempimento è richiesto per il coniuge non separato ed i figli conviventi, se gli stessi vi consentano. Deve inoltre dichiarare di non appartenere ad associazioni, enti od istituzioni per statuto o di fatto segreti che interferiscano nell'esercizio delle funzioni di cui all'art.1 della Legge 25/1/1982, n.17. In caso di mancato adempimento da parte del consigliere comunale, l'Ufficio competente segnala il fatto al Presidente del Consiglio Comunale, il quale provvede con diffida, concedendo all'interessato un termine non inferiore a giorni quindici. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio Comunale ne dà comunicazione in Consiglio Comunale, nonché notizia mediante affissione all'Albo Pretorio e sulla stampa locale.

Art.22 Gruppi Consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e di ciò danno comunicazione al Presidente del Consiglio. Ogni gruppo designa autonomamente il proprio Capogruppo, comunicandolo al Presidente.

2. La scelta del consigliere di appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto o il successivo distacco dal gruppo di appartenenza sono disciplinati dal regolamento.

3. E' istituita la conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio. L'organizzazione ed il funzionamento della conferenza saranno disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art.23

Indirizzi per la nomina di rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni

1. Entro venti giorni dalla seduta di insediamento, il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso aziende, enti ed istituzioni. Tali indirizzi sono efficaci limitatamente alla durata del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare che li ha deliberati. Il Consiglio provvede inoltre alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso aziende, enti ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. La nomina dei rappresentanti di cui al comma 1 è effettuata solo dopo l'avvenuta approvazione degli indirizzi con decreto del Sindaco entro 45 giorni dall'insediamento o comunque prima della scadenza dell'incarico dei rappresentanti e dopo avere acquisito il parere della conferenza dei Capigruppo sul rispetto degli indirizzi stessi nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge. In caso di dimissioni, la nuova nomina avviene entro 45 giorni dalla presentazione delle stesse

3. I rappresentanti di cui al comma 1 e 2 dovranno essere nominati in modo tale che sia garantita la presenza di entrambi i sessi.

4. Il Sindaco provvede, con atto motivato, alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, allorché venga meno il rapporto fiduciario o non sia più garantito il perseguimento degli indirizzi presi a base della nomina.

5. I candidati devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale; gli stessi devono essere scelti al di fuori del Consiglio e non possono essere membri della Giunta.

6. Gli atti di nomina e di revoca sono comunicati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla loro adozione.

Art.24

La Giunta Comunale

La Giunta è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il Sindaco nel governo del Comune. Esercita le funzioni di governo stabilite dalla legge e dallo Statuto, svolge attività propositiva e d'impulso nei

confronti del Consiglio Comunale, attuandone gli indirizzi. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficacia.

Art.25 **Nomina e prerogative**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a quello previsto dalle normative vigenti.
2. Gli Assessori sono nominati con provvedimento del Sindaco. La nomina deve essere accettata dall'interessato.
3. Al Sindaco e agli Assessori si applica il disposto di cui all'art.21 comma 4 dello statuto.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
5. Il Sindaco, nella prima seduta del Consiglio comunale successiva alla elezione, dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta.

Art.26 **Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, agli Assessori può essere delegata dal Sindaco, in forma permanente o temporanea, la sovrintendenza su singoli affari o su materie omogenee e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna, per l'attuazione delle linee programmatiche dell'Amministrazione. Le avvenute attribuzioni sono comunicate al Consiglio Comunale.

Art.27 **Attribuzioni**

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo non riservati al Consiglio Comunale o attribuiti, dalla legge o dal presente Statuto, alla competenza del Sindaco, del Segretario, del direttore, se nominato, o dei Responsabili di area o servizio.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare ed in via meramente esemplificativa, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organismi di partecipazione
 - c) determina le aliquote dei tributi locali;
 - d) elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle nuove tariffe, ovvero, per la loro modifica;
 - e) propone al Consiglio i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni relativi a beni mobili;

- h) autorizza il Comune, in persona del Sindaco, a stare in giudizio come attore o convenuto, nominando il difensore, ed approva transazioni;
- i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum di interesse locale e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) decide, su proposta del Segretario in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- p) approva il P.E.G e il piano delle performances su proposta del Segretario, se incaricato, ai sensi dell'art.108, comma 4, del D.lvo n.267/2000.

Art.28

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su 'persone', il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in 'seduta segreta'. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art.29

Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, sovrintende allo svolgimento della sua attività, garantendone la conformità con gli indirizzi generali, svolge le funzioni di Ufficiale di Governo attribuitegli dalla legge.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art.30
Cessazione dalla carica

1. Il Sindaco cessa dalla carica a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.
2. Le dimissioni del Sindaco devono essere immediatamente comunicate al Presidente del Consiglio il quale deve convocare l'organo consiliare entro i successivi dieci giorni, affinché ne discuta e ne prenda atto. Il termine dei venti giorni di cui al 3° comma dell'art.53 del D.Lvo n.267/2000 ha decorrenza dalla data della presa d'atto.

Art.31
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum di interesse locale;
 - d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli artt.50 commi 5-6 e 54 del D.Lvo n.267/2000;
 - e) provvede alla nomina, alla designazione o alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni, sulla base degli indirizzi di cui al precedente art. 23;
 - f) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
 - h) convoca la prima seduta del Consiglio comunale;
 - i) sta in giudizio per l'Amministrazione comunale, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di costituzione in giudizio da parte della Giunta; compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie

Art.32
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi comunali informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove anche direttamente indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune o da esso partecipate, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art.33
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
 - a) stabilisce gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

b) riceve le interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio;

c) può conferire deleghe nei casi e per le funzioni esplicitamente stabilite dalla legge e dallo Statuto, fatto salvo il divieto di cui all'art.78, comma 5, del D.Lvo n.267/2000, nonché le modalità di cui all'art.26, comma 3° del presente Statuto. Il Sindaco ha inoltre la facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza.

Articolo 34

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto e la data di presentazione deve essere riferita all'acquisizione della stessa al protocollo del Comune. Il Presidente del Consiglio, entro dieci giorni dalla presentazione al protocollo delle dimissioni, convoca il Consiglio per la relativa presentazione. Da tale data decorre il termine di venti giorni, trascorso il quale le dimissioni divengono irrevocabili e si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina del Commissario.
3. Nel caso di presentazione delle dimissioni nel corso di una seduta del Consiglio comunale, con verbalizzazione, il termine di 20 giorni decorre dalla seduta stessa.

Articolo 35

Mozione di sfiducia

1. I due quinti dei consiglieri assegnati possono presentare e sottoscrivere, ai sensi dell'art. 52 del TUEL, una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta che viene consegnata al Presidente del Consiglio.
2. Il Consiglio deve essere convocato per discutere la mozione per una data ricompresa tra il decimo ed il trentesimo giorno successivo alla sua presentazione.
3. La mozione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio espresso per appello nominale e comunque nel rispetto dell'art. 52 del TUEL.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario nel rispetto dell'art. 52 del TUEL.

Art.36

Vicesindaco

1. Il Sindaco, contestualmente alla nomina degli Assessori, attribuisce ad un componente della Giunta la carica di Vice Sindaco.
2. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Vice Sindaco, le relative funzioni saranno espletate da altro Assessore, seguendo l'ordine di elencazione nel provvedimento di nomina.
3. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano l'assunzione delle relative funzioni, fino alla elezione del nuovo Sindaco, da parte del Vice Sindaco, che in caso di assenza od impedimento temporaneo sarà sostituito con le modalità di cui al 2° comma.

Articolo 37

Pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive e dei titolari di nomine e designazioni comunali

1. Il Comune richiede la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni comunali anche ai fini del rispetto della legge 25/1/82 n. 17.

2. A tale scopo i Consiglieri comunali e gli Assessori depositano una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni, qualunque sia la loro finalità, precisandone la denominazione e la finalità stessa.
3. Le dichiarazioni sono pubblicate per un periodo non inferiore a 15 giorni all'Albo Pretorio comunale.
4. Le dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo vengono rese da tutti i candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale ed il Segretario ne assicura la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per tutto il periodo della campagna elettorale fino al giorno delle elezioni compreso.
5. Il curriculum vitae dei candidati a nomine e designazioni deve contenere, alla stregua di quanto previsto per i Consiglieri comunali, la dichiarazione relativa a tutte le appartenenze associative con l'indicazione della denominazione e finalità.
6. La dichiarazione di cui al comma 5 del presente articolo è in copia autentica pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio e notificata ai capigruppo consiliari entro dieci giorni dalla pubblicazione.

TITOLO IV

ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.38

Principi generali amministrativi

In conformità alla normativa vigente in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, l'attività amministrativa e regolamentare del Comune persegue i fini determinati dalla legge e dallo Statuto ed è retta da criteri di efficacia, trasparenza, efficienza, pubblicità, snellimento delle procedure ed economicità, riservando la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere unitario, agli organi di governo e riservando quella gestionale-amministrativa alla responsabilità del personale dell'Ente, per l'attuazione di obiettivi specifici secondo i seguenti principi:

- a) l'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi anche ai fini della valutazione delle performance;
- b) l'analisi e l'individuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna risorsa di personale al fine di valorizzare le performance individuali e collettive;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art.39

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione e delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni ed all'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
5. Il personale del Comune deve osservare nei confronti dell'utenza un comportamento educato e cordiale ed applicare i principi della legge 241/90 in materia di efficacia ed efficienza dei procedimenti amministrativi.
6. Il Comune si impegna a sottoporre l'attività dei propri uffici alla valutazione degli utenti al fine di migliorare le proprie performance

Art. 40

Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi

1. Il Comune mediante i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi gli organi di indirizzo;
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al segretario comunale e ai responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 41

Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. L'incarico di durata pari al mandato del Sindaco può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco.
3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive rispettivamente insieme al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.
4. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; esprime il parere di cui all'art.49 del Dlvo 267/2000 e successive modifiche in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi.
5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio; autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 42
ViceSegretario

1. Il Sindaco può nominare un vicesegretario.
2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
3. La carica di Vice Segretario è conferita dal Sindaco, anche a tempo determinato, ad un Apicale di Categoria "D" dell'ente in possesso del titolo di studio necessario per essere iscritto all'Albo dei segretari comunali.

Art.43
Conferenza dei responsabili

1. La conferenza dei responsabili è formata dal Segretario Generale e dai responsabili di area o servizio. E' convocata e presieduta dal Segretario Generale.
2. Anche attraverso la conferenza dei responsabili il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di area o servizio e di coordinamento della loro attività.
3. La conferenza dei responsabili, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dal presente Statuto agli organi di governo, contribuisce al coordinamento complessivo della struttura comunale favorendo l'integrazione tra le diverse strutture operative dell'Ente.

Art.44
Incarichi e collaborazioni esterne

1. Il Comune, per la copertura di posti di responsabili dei servizi ed uffici o di alta specializzazione, può procedere all'assunzione di personale mediante contratto a tempo determinato, avente durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco, fermi i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il Comune può esercitare analoga facoltà mediante stipula, anche al di fuori della dotazione organica, di contratti a tempo determinato per i responsabili di servizi e le alte specializzazioni nei limiti percentuali fissati dalla legge.
2. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi stabiliscono limiti, criteri e modalità con cui possono essere stipulati tali contratti, in modo da assicurare l'oggettiva valutazione del più elevato livello di professionalità, comunque nel rispetto della normativa vigente e dei criteri di trasparenza e massima partecipazione.
3. Per obiettivi e programmi determinati il regolamento può prevedere consulenze esterne ad alto contenuto di professionalità nel rispetto delle normative vigenti. Può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori costituiti ai sensi dell'art. 90 del D.Lvo n.267/2000. I dipendenti appartenenti a tali uffici cessano le loro funzioni al momento della cessazione della carica dell'organo politico dal quale dipendono.

Art.45
Responsabili di Area o Servizio

1. I Responsabili di area o servizio provvedono alla direzione, alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa ed al controllo delle strutture operative alle quali sono preposti; studiano ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnica attinenti alle materie di competenza; elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari.

2. I Responsabili di area o servizio stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già autorizzati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

3. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre, in via meramente esemplificativa, le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso e assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) adottano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie;

g) adottano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui al precedente art.31 lettera d);

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla normativa e dalla contrattazione vigente;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario;

l) forniscono all'Amministrazione, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

m) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente;

n) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili di area o servizio ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

5. Nel regolamento di cui all'art. 40 sono disciplinati i provvedimenti di competenza dei responsabili di area o servizio, nonché, le modalità relative alle forme di pubblicità e di esecutività degli stessi.

Art. 46 Responsabilità

1. I Responsabili di area o servizio, nell'ambito delle rispettive competenze, sono esclusivamente responsabili dell'istruttoria e delle procedure attuative delle deliberazioni sottoposte all'approvazione del Consiglio e della Giunta Comunale. Essi sono tenuti a presentare proposte deliberative corrette sotto il profilo tecnico, giuridico, amministrativo e contabile, assumendone, sotto tali profili, le relative responsabilità.

2. Essi sono, altresì, responsabili direttamente dell'efficienza della gestione in relazione agli obiettivi dell'Ente, nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa e degli uffici ed attività cui sono preposti.

3. Sono, ancora, responsabili dell'osservanza delle direttive generali, dei programmi approvati dagli organi competenti e regolarmente finanziati, nonché del rispetto dei termini degli adempimenti procedurali, nei limiti di cui alla legge n.241/90.

4. I risultati negativi eventualmente rilevati sulla organizzazione del lavoro e nell'attività dell'ufficio o il mancato raggiungimento parziale o totale di determinati obiettivi, con riferimento ai programmi previsti di cui al precedente comma, costituiscono elementi negativi valutabili ai sensi e nel rispetto dell'ordinamento vigente.

Art.47
Controlli Interni

1. Il comune istituisce ed attua, anche in forma associata i controlli interni previsti dalle normative vigenti in materia, nonché quanto previsto dal Decreto Legislativo 150/2009 in ordine alla valutazione delle performance e della trasparenza all'interno dell'Ente locale.

TITOLO V
SERVIZI

Art.48
Forme di gestione

1. Il Comune nell'ambito delle rispettive competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di attività rivolte a conseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile del Comune di Stazzema. Il Comune si impegna a gestire i servizi pubblici locali a rilevanza economica nel pieno rispetto della normativa vigente.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dalla legge nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di economicità.
3. Nell'organizzazione e gestione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti anche mediante l'approvazione di appositi contratti di servizio e carte dei servizi facendo sì che il parametro dell'utilità sociale prevalga su quello della redditività.

Art.49
Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi gestiti in economia sono di norma disciplinati da apposito regolamento.

Art.50
Costituzione di società di capitali – Partecipazioni

Il Comune può costituire società di capitali anche a totale partecipazione pubblica ovvero assumere partecipazioni in società di capitali aventi finalità istituzionali, nei limiti e nel rispetto delle normative vigenti e comunque al solo fine di perseguire finalità di interesse pubblico.

Art. 51
Gestione di servizi privi di rilevanza economica

Il Comune per la gestione di servizi privi di rilevanza economica può istituire aziende speciali, istituzioni, ovvero costituire o partecipare a Fondazioni, comunque nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 52
Fondazioni

Il Comune può costituire Fondazioni o partecipare a Fondazioni già costituite nei settori dello sport, della cultura, del turismo, della pubblica istruzione e del tempo libero nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art.53
Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

Art. 54
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, operanti nei settori della sicurezza sociale, sport, cultura, pubblica istruzione, turismo, tempo libero, e, in generale, attività socialmente utili, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con contratto di diritto privato, nonché, a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore e sono disciplinati dagli articoli successivi.

Art. 55
Consiglio di amministrazione

1. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
2. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art.56

Presidente

Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art.57

Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione, se previsto, è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Il Direttore dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della istituzione.

Art.58

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni, nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, devono possedere i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni, nel rispetto della disciplina vigente in materia di proroga degli organi amministrativi.
3. Gli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere singolarmente revocati dal Sindaco con provvedimento motivato.
4. La revoca è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva.
5. In caso di revoca, dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più amministratori il Sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
6. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'art.20, 4 comma del presente Statuto. In caso di mancato adempimento da parte degli stessi, interviene il Sindaco.

TITOLO VI

FINANZA - CONTABILITA' E CONTROLLO INTERNO

Art.59

Ordinamento finanziario e contabile

Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con opportune differenziazioni, imposte, tasse e tariffe, con adeguamento periodico delle stesse, al costo dei relativi servizi. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato. Documenti fondamentali di tale ordinamento sono:

Il DUP (Documento unico di programmazione)

il bilancio pluriennale e annuale di previsione con gli allegati prescritti;

il rendiconto della gestione, quale risultato di una ordinata contabilità che rileva i fatti gestionali economici e patrimoniali, con allegata relazione illustrativa della Giunta Comunale e relazione del Revisore dei conti.

Tali documenti devono essere redatti in conformità ai principi contabili e in modo chiaro e intelligibile affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e sulla efficacia della azione del Comune.

2. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento.

3. Per conseguire il tempestivo svolgimento della attività finanziaria, il regolamento di contabilità consente, prima del formale accertamento dei residui, di apportare variazioni compensative all'interno del relativo conto e garantisce continuità alla gestione complessiva, in modo da evitare le interruzioni connesse all'accertamento dei risultati del precedente esercizio.

Art.60 **Attività di revisione**

1. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente.

2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge e del presente Statuto.

3. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

4. Il Consiglio comunale conosce l'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive rivolte alla Giunta, ai revisori dei conti, al Segretario e ai responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 61 **Revisore dei conti**

1. Il revisore dei conti deve possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali oltre a quelli di eleggibilità e compatibilità previsti dallo stesso ordinamento.

2. Il regolamento disciplina le modalità di revoca e di decadenza del revisore.

3. Il Revisore esercita le sue funzioni in piena autonomia e con la diligenza del mandatario in triplice direzione:

di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, fiscale dell'Ente e delle sue istituzioni, sulla regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa di conoscenza degli atti, con accesso ai documenti ed ai relativi uffici e usando il normale strumento di indagine della "tecnica del campione"; attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione; verifica sull'accertamento della consistenza patrimoniale dell'Ente e sulle sue modifiche; informazione immediata al Consiglio in presenza di gravi irregolarità nella gestione dell'Ente;

di indirizzo, esprimendo rilievi, pareri e proposte in genere, tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, e particolari in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili;

di collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo fornendo elementi conoscitivi, dati, stime economico-finanziarie, valutazioni preventive e consuntive, sulla efficienza economica ed organizzativa e sull'efficacia dell'opera e dell'azione dell'Ente.

Art.62

Controllo economico della gestione

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto di quanto previsto dagli artt.197 e 198 del D.Lvo n.267/2000, introduce strumenti e procedure idonei a consentire la verifica, con cadenza periodica, della gestione dei fondi assegnati ai Responsabili di servizio.

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art.63

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione

Art.64

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e le Istituzioni del territorio, favorendo in particolar modo le gestioni associate con l'Unione dei Comuni della Versilia.

Art.65

Convenzioni

Il Comune privilegia la stipulazione di apposite convenzioni con *l'Unione dei Comuni della Versilia* per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art.66

ConSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statuari e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle normative vigenti, promuove la costituzione di consorzi tra comuni e enti pubblici o anche privati se d'interesse **pubblico** per l'esercizio di funzioni pubbliche e per realizzare e gestire servizi, ovvero, per economia di scala qualora non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative previste nell'articolo precedente. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici a norma della legislazione vigente.

2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal precedente art.65, deve prevedere le modalità di nomina e le competenze degli organi consortili, nonché l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio approva, in conformità alla convenzione, lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili, con la natura del consorzio.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art.67
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce, stipula e approva l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VIII
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.68
Partecipazione

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3 comma 5 e dall'art.8 comma 5 del D.L.vo n.267/2000, il Comune garantisce e promuove la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini italiani, dell'Unione Europea ed extracomunitari regolarmente soggiornanti, all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini inoltre sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire pareri su specifici problemi in tutte le forme meglio specificate nei successivi articoli.

Art.69
Interventi nel procedimento amministrativo e diritto all'accesso

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
3. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.

5. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
6. Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni, ovvero, entro il diverso termine previsto dalla legge o dai regolamenti, dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 5, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale, il quale deve pronunciarsi entro il termine previsto dal regolamento sul procedimento.
7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
8. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
9. I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento.
10. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici nei limiti previsti dalla normativa vigente. I cittadini possono accedere agli atti amministrativi.
11. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o dei legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese. E' garantita, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai provvedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.
12. L'Amministrazione comunale ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo sviluppo dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
13. Il relativo regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

Art. 70 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco.
3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere la forma scritta od altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 71 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art.70 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento

conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 45 dalla presentazione.

4. Dietro richiesta di almeno **tre quinti** dei componenti di tale organo, il primo firmatario è ammesso a prendere la parola.

5. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a chiedere al Presidente che la petizione sia posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

6. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art.72 **Proposte**

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in numero non inferiore a **200**, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro **60** giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati. Le modalità di presentazione verranno stabilite nel regolamento sulla partecipazione.

2. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 73 **Associazionismo e partecipazione**

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative, sia laiche che religiose, e di cooperazione dei cittadini, attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 76.

2. Sono escluse le associazioni i cui fini non corrispondono a principi di trasparenza e contrastino con il pubblico interesse.

3. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 74 **Associazioni**

La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

Art.75 **Organismi di partecipazione**

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le associazioni, escluse quelle di cui all'art.73, secondo comma, hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione Comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio.

4. La composizione e il funzionamento degli organismi di cui al presente articolo, aventi durata pari al mandato elettorale del consiglio, sono disciplinati da apposito regolamento.

Art.76 **Incentivazione**

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria- patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativa.

Art.77 **Forum dei cittadini**

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed Amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. I forum dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale. Possono avere carattere periodico od essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.

3. Ad essi partecipano i cittadini interessati ed i rappresentanti dell'Amministrazione.

4. I forum possono essere convocati anche sulla base della richiesta di un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione ed i rappresentanti dell'Amministrazione di cui è richiesta la presenza.

5. Il regolamento stabilirà le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione previsti dalla legge e dallo Statuto.

Art.78 **Referendum**

1. Il referendum consultivo costituisce strumento di partecipazione democratica e diretta dei cittadini in quanto espressione di un giudizio in merito a questioni ritenute di particolare rilevanza per l'intera comunità e per il territorio.

2. Sono previsti referendum in materia di esclusiva competenza comunale ed interessanti l'intera comunità locale, che non possono aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali provinciali e comunali, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum coloro che risultano iscritti nel registro della popolazione residente al momento dell'ultima revisione semestrale delle liste elettorali antecedente il referendum.

4. Non possono essere indetti referendum sulle seguenti materie:

a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazioni di decadenza;

b) personale del Comune e delle aziende speciali;

c) regolamenti sul funzionamento del Consiglio Comunale;

d) bilanci, finanza, mutui, tributi e contabilità;

e) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;

f) pareri richiesti da disposizioni di legge;

g) argomenti che sono già stati oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

5. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) 1/5 dei residenti del Comune arrotondato alle centinaia per difetto;

b) almeno i **tre** quinti dei consiglieri comunali.

6. Il Consiglio Comunale, con provvedimento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art.79 **Effetti del Referendum**

1. entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta comunale, ovvero, lo stesso sindaco adottano i relativi e conseguenti atti, secondo le rispettive competenze.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie è contenuto in un provvedimento adeguatamente motivato assunto da parte dell'organo competente.

Articolo 80 **Diritto di informazione e accesso civico**

1. Il Comune cura la più ampia informazione e trasparenza a favore dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dell'ordinamento vigente e dei principi di massima trasparenza e di accesso civico sulle proprie attività, con particolare riguardo a:
 - a) bilanci preventivi e consuntivi;
 - b) strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e commerciale;
 - c) valutazione di impatto ambientale delle opere pubbliche;
 - d) regolamenti e comunque iniziative che attengano ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.
2. I cittadini e gli utenti hanno diritto all'accesso alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione comunale che ne garantisce la piena visione anche mediante il proprio sito informatico .
3. Il Comune, al fine di garantire la concreta attuazione dei diritti disciplinati dal presente capo e nei limiti delle risorse di personale disponibili, istituisce l'ufficio per le relazioni con il pubblico, il quale, in particolare, provvede:
 - a fornire ai cittadini ogni informazione da essi richiesta circa l'attività dell'amministrazione;
 - ad assistere i cittadini per la concreta attuazione dei diritti di partecipazione di cui sono titolari;
 - a fornire informazioni sullo stato dei procedimenti.

TITOLO IX **FUNZIONE NORMATIVA**

Art.81 **Statuto**

1. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno **trecento** cittadini, iscritti nelle liste elettorali per le elezioni comunali, per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti ad adeguate forme di pubblicità.

Art. 82
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza non riservata dalla legislazione statale di principio all'autonomia normativa dell'Ente, la potestà regolamentare viene esercitata tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
4. I regolamenti devono essere sottoposti ad adeguate forme di pubblicità e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 83
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, ove occorra, nel rispetto dei principi di partecipazione della Repubblica Italiana all'Unione Europea, dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legislazione statale di principio e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni ovvero da diverso termine stabilito dalla normativa.

Art.84
Ordinanze

1. I Dirigenti emanano le ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
 2. Le ordinanze di cui all'art.45 comma 3, lettera g), sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte ad adeguate forme di pubblicità e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
 3. Le ordinanze di cui al precedente art.31, lett. d), adottate dal Sindaco, devono essere adeguatamente motivate e la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
 4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze di cui al comma precedente sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
- Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

Art.85
Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto.

Articolo 86
Modifiche statutarie

Il presente Statuto è approvato e può essere soggetto a modifiche nei modi previsti dal 4° comma dell'art. 6 del T.U.E.L. e delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.